

LE VITTIME DINANZI ALLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE: STORIA DI UN'EVOLUZIONE

Marianna Tonellato

In the last years the International Criminal Court has contributed with great efforts and innovation to the international law and criminal procedure. One of the reasons of its internationally recognised success dwells in the courage to give the fundamental opportunity to the victims of unimaginable atrocities to participate in the trials and make their voice to be heard. A new conception of the status of victims in the international trials started with the Tokio War Crimes Tribunal and that of Nuremberg, and began to improve significantly with the ad hoc Tribunals for Former Yugoslavia and Rwanda in the early 1990s. But it's only with the ICC that the victims assumed a fundamental role which makes the Rome Statute a milestone in international law and the ICC one of the most important international institution nowadays. Despite of the innovative extent of the victims' participation, the scheme provided by the RS and the RPE could be considered cursory, defective and susceptible to different interpretations. Nonetheless, with some devices and commun efforts the participation scheme could be provided in a manner which is not prejudicial to or inconsistent with the rights of the accused and those of the Prosecutor and a fair and impartial trial.

La Corte Penale Internazionale (ICC) è la prima corte penale internazionale permanente, istituita per porre fine alle impunità degli autori dei più gravi crimini che abbiano toccato e tocchino tuttora la Comunità Internazionale come il genocidio, i crimini di guerra ed i crimini contro l'umanità. È un'istituzione indipendente benché connessa con il sistema delle Nazioni Unite, e risiede all'Aja (Den Haag), nei Paesi Bassi. Il suo fondamento giuridico è il Trattato di Roma, adottato il 17 Luglio 1998.

L'istituzione della Corte Penale Internazionale rappresenta l'ultima e fondamentale tappa di quel lungo processo iniziato molti decenni fa, specificamente dopo la Seconda Guerra Mondiale, con il processo di Norimberga del 1945¹ e con il processo di Tokyo del 1946², e continuato molti anni dopo con l'istituzione dei Tribunali ad hoc nella ex Jugoslavia³ e in Rwanda⁴ nel biennio 1993-94, nelle rispettive configurazioni dell' ICTY e dell' ICTR⁵.

¹ Il Tribunale di Norimberga fu istituito l'8 Agosto 1945 con l'Accordo di Londra. Secondo l'art. 1 "sarà creato un Tribunale Militare Internazionale allo scopo di giudicare e punire in modo adatto e senza ritardo i grandi criminali di guerra dei paesi europei dell'Asse". Il processo si svolse dal 20 Novembre 1945 al 1 Ottobre 1946.

² Il Tribunale di Tokio, detto anche Tribunale Militare Internazionale per l'Estremo Oriente (IMTFE – *International Military Tribunal for the Far East*) fu istituito per processare le più alte cariche dell'Impero Giapponese, ree di aver commesso gravissimi crimini, prima e durante la Seconda Guerra Mondiale. Si riunì per la prima volta il 3 Maggio 1946 e terminò il 12 Novembre 1948. Le basi legali del processo furono stabilite dalla Carta del Tribunale Militare Internazionale per l'Estremo Oriente, detta anche CIMTFE.

³ Risoluzione 827 del 25 Maggio 1993 del Consiglio di Sicurezza in U.N. Doc. S/RES/827.

La ICC costituisce un risultato innovativo e degno di plauso per tanti seri e diversi motivi ma, quello che fra tutti giustifica uno studio attento e approfondito e l'encomio di tutti, giuristi e non, è la nascita dell'istituto, al suo interno, della partecipazione delle vittime. Per la prima volta in campo internazionale le vittime possono ambire a partecipare, attraverso molteplici modalità, ai processi che si svolgono nelle sue aule. Ciò è ancor più stupefacente se si pensa al genere di crimini che la Corte si trova a giudicare, alla portata e alle implicazioni che un tale istituto riveste nel sistema del Diritto Penale nazionale ed internazionale e al valore altamente simbolico e morale che questa partecipazione comporta sulle vittime.

Lo studio relativo alla possibilità delle vittime di partecipare ai procedimenti che si svolgono presso la ICC è imprescindibile per comprendere a fondo quale sia il ruolo che tale organizzazione ha nel mondo del Diritto Penale Internazionale e per cogliere i futuri sviluppi della giustizia nel perseguire gli autori dei più grandi ed efferati crimini - quelli di cui si occupa appunto la ICC. La centralità del tema è ancor più evidente soprattutto se la si pone in relazione alla difficoltà di ottenere ulteriori soluzioni alla questione sempre aperta delle 'vittime', questione che è ancora lontana dall'individuare un sistema perfetto di protezione e soddisfazione degli interessi di queste ultime. Tuttavia è utile e interessante chiarire quale sia stato il processo che ha portato ad una tale innovazione in campo giuridico, quali le basi storiche e processuali su cui tale istituto è nato e si è sviluppato, indagando ulteriormente sulle molteplici questioni che l'istituto pone in merito alla sua applicabilità, ai risvolti pratici e alla problematicità della sua applicazione.

La condizione della vittima diventò oggetto di interesse e di previsioni legali in materia di Diritto Penale a partire dalla *Declaration of Basic Principles for Victims of Crime and Abuse of Power* del 1985⁶, e continuò nel 1997 con i *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*⁷.

Negli ultimi anni il tema della partecipazione delle vittime nei processi dinanzi alla Corte Penale Internazionale ha riscosso non pochi "successi" di carattere dottrinario e giurisprudenziale, entrando a far parte a pieno titolo tra i temi più "in voga" tra i giuristi e gli esperti di diritto e della ICC. Una delle ragioni è l'estrema originalità e novità che tale istituto ha all'interno del più vasto sistema di

⁴ Risoluzione 955 dell' 8 Novembre 1995 del Consiglio di Sicurezza in U.N. Doc. S/1994/955.

⁵ L'*International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia*, nacque in risposta alle atrocità commesse in Bosnia - Erzegovina e Croazia. È stato istituito con la Risoluzione 827 del Consiglio di Sicurezza dell'Onu del 25 Maggio 1993, in virtù di quanto stabilito nel Cap. VII della Carta delle Nazioni Unite. Similmente, con la risoluzione 955 dell'8 Novembre 1994 il Consiglio di Sicurezza istituì il Tribunale Penale Internazionale per i crimini commessi in Rwanda nel 1994.

⁶ Adottata dall'Assemblea Generale con la Risoluzione 40/34, del 29 Novembre 1985.

⁷ Vedi UN GA Res.A/60/147, adottata il 16 Dicembre 2005 e Res. 2005/30, U.N. Doc. E/2005/23, del 22 Aprile 2005.

Diritto Penale Nazionale ed Internazionale e che nel quadro della Corte Penale Internazionale ha trovato, fino ad ora, la più alta espressione e manifestazione. C'è, peraltro, chi vi individua ulteriori motivi: un *trend* generale all'interno del Diritto Nazionale ed Internazionale a riconoscere maggiori diritti alle vittime, una progressiva evoluzione dei tribunali per i diritti umani, i quali hanno associato allo strumento delle Convenzioni su questo tema il conferimento di una posizione più significativa alle vittime, e da ultimo il desiderio di evitare le critiche che già erano state rivolte all'ICTY e ICTR⁸. Senza dimenticare che nei sistemi giuridici di *civil law* non è raro incontrare l'istituto della "parte civile" per i soggetti danneggiati dal reato, ai quali è riconosciuto un ruolo che va al di là di quello di semplici testimoni. Questo accade, tra gli altri, in Francia, Guatemala, Italia, Paesi Bassi e Portogallo. Il sistema previsto dallo Statuto di Roma, infatti, è il risultato di "[a] delicate balance between the views of those who wished victims and witnesses to be able to play a very active role similar to that of a partie civile and those who were concerned that the court might be overwhelmed by a large number of victims, possibly limiting the effectiveness of the prosecution or defense"⁹.

Così, uno degli scopi centrali dei redattori della prima bozza dello Statuto (i cd "*Drafters*") fu quello di porre "*the individual back at the head of the international criminal justice system, by giving it the means to accord the victims their rightful place*"¹⁰. Kofi Annan descrisse le questioni riguardanti le vittime come "[an] 'overriding interest' that should drive the Rome Conference, and many delegates heeded his call"¹¹. La partecipazione a tali procedimenti e, più in generale, il riconoscimento di un qualsivoglia "ruolo", ricopre per le vittime un grandissimo valore simbolico anche, e soprattutto, al di là del riferimento ai diritti risarcitori sostanziali.

Già nel preambolo dello Statuto di Roma, (il quale dà significato all'esistenza della Corte ricordando quelle vittime di atrocità inimmaginabili "*che scuotono profondamente la coscienza umana*"¹²), è evidente la volontà indefettibile di porre a fondamento dell'istituzione della ICC le

⁸ Vedi D. Donat-Cattin, *Article 68 Protection of the Victims and Witnesses and Their Participation in the Proceedings*, in O. Triffterer, *Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court*, 1999: "*the inclusion of norms on victims' participation in the Court's proceedings (cf. article 68, para. 3) was the result of widespread and strong criticism against the lack of provisions of this kind in the Statutes and Rules of Procedure and Evidence of the ad hoc Tribunals*".

⁹ Vedi C. Keith Hall, *The First Five Sessions of the UN Preparatory Commission for the International Criminal Court*, *American Journal of International Law*, 2000.

¹⁰ Vedi E. Guigou, *Opening Speech at the International Meeting on Access of Victims to the ICC*, 27 Aprile 1999.

¹¹ Vedi A. Little, *Balancing Accountability and Victim Autonomy at the International Criminal Court*, *Georgetown Journal of International Law*, 2007.

¹² Vedi C. P. Trumbull IV, *The victims of victim participation in international criminal proceedings*, *Michigan Journal of International Law*, vol. 29/777: "*The emphasis on victims and human suffering in the preamble is intentional*". Vedi anche Preambolo dello Statuto di Roma, <http://www.icc-cpi.int/Menu/ICC/Legal+Texts+and+Tools/Official+Journal/Rome+Statute.htm>, "*The States Parties to this Statute,*

vittime. Furono, infatti, proprio le vittime ad influenzare maggiormente non solo l'istituzione della ICC, ma altresì la previsione e lo sviluppo delle norme che la disciplinano (lo Statuto di Roma, il Regolamento di Procedura e di Prova - RPE, il Regolamento della Corte e quello della Cancelleria - i quali in totale constano di almeno 115 norme che le riguardano), sulla base non solo di evidenti motivazioni di tipo morale e umano, bensì - e soprattutto - prettamente giuridico.

Oggi potremmo dare quasi per scontato il diritto delle vittime ad ottenere giustizia all'interno del quadro delle norme del Diritto Internazionale, così come le vittime di crimini nazionali "*have the right to justice under domestic law*"¹³, ma non è sempre stato così. Il ruolo che la vittima ricopre all'interno dei procedimenti della ICC è per moltissimi aspetti innovativo e rivoluzionario¹⁴, sebbene si inserisca all'interno di un cammino evolutivo intrapreso genericamente dalla maggior parte dei sistemi penali nazionali, europei ed internazionali¹⁵. Nei sistemi dei precedenti Tribunali Penali Internazionali, *in primis* quelli di Norimberga e di Tokyo, alle vittime non era assegnato alcun ruolo partecipativo. Nei Tribunali *ad hoc* per la Ex Jugoslavia e per il Rwanda la vittima poteva aspirare tutt'al più a ricoprire la veste di testimone (ed è proprio la distinzione tra vittima e testimone¹⁶ che caratterizza maggiormente lo schema partecipativo in seno alla ICC e l'innovatività della definizione di vittima contenuta nella Rule 85 RPE), essenzialmente dell'Accusa¹⁷. Ciò è conforme al modello prescelto da tali Tribunali, quello di *common law* o di

[...] Mindful that during this century millions of children, women and men have been victims of unimaginable atrocities that deeply shock the conscience of humanity, [...] Have agreed as follows [...]"

¹³ Vedi D.D. Cattin, *The Role of Victims in ICC Proceedings*, in F. Lattanzi e W. Schabas, *Essays on the Rome Statute of the International Criminal Court*, Vol. I, il Sirente 1999.

¹⁴ La portata assolutamente innovativa e rivoluzionaria che lo Statuto di Roma ha con riguardo allo status e al ruolo della vittima non si può cogliere se non la si compara con i lacunosi e non sempre efficaci sistemi previsti per i Tribunali per l'ex Jugoslavia ed il Rwanda, per i quali "*the victims [...] are not persons who have suffered as a result of criminal acts committed by the accused, but rather persons who were on the other side from him in the hostilities and whose presence in the proceedings is intended to enable counsel for the defence to cast a different light on the reality surrounding the alleged crimes as presented by the Prosecutor*". Vedi C. Jorda e de J. Hemptinne, *The Status and Role of the Victim*, in A. Cassese, P. Gaeta e J.R.W.D. Jones, *The Rome Statute of the International Criminal Court: a Commentary*, Vol. II, Oxford University Press, 2002. Non a caso la Res. 827 del 1993 dichiara che l'ICTY fu istituito "*for the sole purpose of prosecuting persons responsible for serious violations of international law*", senza alcuna menzione alle vittime.

¹⁵ Tra i testi internazionali a cui si fa riferimento, vanno citati i seguenti: *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*; *Universal Declaration of Human Rights*; *International Covenant on Civil and Political Rights*; *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*; *Convention of the Rights of the Child*; *UN Convention on the Protection of All Persons from Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*. Tra quelle nazionali vanno citati: *Inter-American Torture Convention*; *African Charter of Human and Peoples' Rights*; *American Convention of Human Rights*; *European Convention of Human Rights*.

¹⁶ Vedi Report of the War Crimes Research Office, *Victim Participation Before the International Criminal Court*, Dicembre 2007, http://www.wcl.american.edu/warcrimes/documents/12-2007_Victim_Participation_Before_the_ICC.pdf?rd=1: "*Unlike victim-witnesses, who lack control over the scope and use of their testimony, victims who participate in proceedings in a capacity other than witness are believed to be more likely to feel a sense of recognition and empowerment. Hence, the ability of victims to participate before the ICC independently of providing witness testimony is a key contribution of the Rome Statute in the effort to recognize and respond to victims' interests in the work of the Court*".

¹⁷ Vedi Rule 98 del RPE di ICTY e ICTR. Vedi anche C. P. Trumbull IV, *supra* nota 12: "*As a witness, the victim can only speak if called by the prosecution (or defense) and can only answer questions that are posed to him or her*".

tipo accusatorio, tradizionalmente incentrato sulla triade giudice-accusa-difesa e diverso dal modello di tipo inquisitorio o misto, che caratterizza invece i sistemi di *civil law* e che prevede la fusione in unico soggetto (l'inquirente) della figura di Giudice e di accusatore, opposto alla Difesa. Così, nei suddetti Tribunali, le vittime non erano dotate di capacità processuale¹⁸ (era il Procuratore a rappresentare gli interessi della comunità internazionale, tra cui quelli delle vittime) e non avevano il diritto ad ottenere il risarcimento per il danno subito, ma potevano tutt'al più tentare la via del risarcimento dinnanzi alle “*domestic Courts*”. Questi sistemi non erano quindi immuni da critiche: non sempre gli interessi del Procuratore coincidevano con quelli delle vittime e nemmeno i Tribunali nazionali erano in grado di soddisfare le richieste risarcitorie di queste ultime. Non sembravano neppure tener conto dell'alto contributo che la vittima, attraverso la partecipazione e la testimonianza, poteva dare al processo e al raggiungimento della verità nonché al valore -materiale e simbolico- che partecipazione e risarcimento danno alla reintegrazione della dignità, dell'integrità fisica e morale e del benessere collettivo¹⁹. È solo a partire dallo Statuto di Roma che la vittima acquista un ruolo che inizia ad avvicinarla ad un vero soggetto processuale, non solo attraverso il riconoscimento della possibilità di partecipare al procedimento, presentando le proprie “*views and concerns*” qualora i suoi “*personal interests are affected*”, ma anche attraverso la possibilità di ottenere un risarcimento, che includa la “*restitution*”, la “*compensation*” e la “*rehabilitation*”. La vittima, quale è descritta dallo Statuto di Roma prima e dalle Regole di Procedura e di Prova poi, si avvicina al soggetto processuale della parte civile che opera nei modelli di *civil law* ed addirittura lo supera risultando investita anche di un ruolo ben più significativo rispetto a quello di semplice testimone, così come avviene nella realtà giuridica anglo-americana,²⁰ e prescindendo dal fine meramente risarcitorio. La prima funzione che la Corte mira ad ottenere attraverso la partecipazione delle vittime è infatti ristorativa²¹ piuttosto che retributiva, laddove quest'ultima prevede come

¹⁸ Vedi Rule 85, 77, 90(B) delle RPE di ICTY e ICTR.

¹⁹ Vedi C. Jorda e J. de Hemptinne, *supra* nota 14: “*The Statutes of the Tribunals for the former Yugoslavia and Rwanda overlook victims in two respects: victims cannot take part in a personal capacity in the criminal proceedings and are not entitled to obtain compensation for the harm they suffered*”. Vedi anche E. Haslam, *Victim Participation at the International Criminal Court: A Triumph of Hope Over Experience?*, in AA.VV., *The Permanent International Criminal Court: Legal And Policy Issues*, 2004: “*During proceedings [before the ICTY and ICTR] a victim could only be heard as a witness for the prosecution or defence. He or she had no independent right to intervene nor was he or she entitled to refuse to give evidence. [...] Although the Tribunals could order restitution of property, they could not compensate victim witnesses for harm suffered. This was left to national courts or to another competent body*”. Vedi anche *Developments in the Law - International Criminal Law II: The Promises of International Prosecution*, Harvard Law Review 1957, 2001: “*communication [by the tribunals] back to the local communities*” in the former Yugoslavia and Rwanda has been “*deficient*”.

²⁰ Vedi A. Cassese, M. Chiavario, G. De Francesco, *Problemi attuali della giustizia penale internazionale*, Giappichelli, Torino, 2005. Vedi anche K. Ambos e S. Montserrat de Hoyos, *Cuestiones Esenciales en la Jurisprudencia de la Corte Penal Internacional*, Comares, 2008, p. 59: “*De esta manera, durante mucho tiempo, a quién sufría el daño derivado del delito no le quedaba más remedio que observar como un mero espectador el devenir de las actuaciones, lo que para muchos suponía una nueva victimización, esta vez fruto de la normativa procesal penal internacional*”.

²¹ Vedi *Judges' Report, Victims Compensation and Participation*, International Criminal Tribunal for the Former

finalità prima ed essenziale del diritto l'accertamento della colpevolezza e la giusta punizione del colpevole mediante l'applicazione di una sanzione. Nella funzione ristorativa, invece, autore e vittima del reato divengono i protagonisti della "risoluzione" di un conflitto²². In questo caso la pretesa punitiva passa in secondo piano²³. E', questa, un'ambiziosa prospettiva che distingue in maniera netta la ICC dai precedenti Tribunali ad hoc²⁴.

Benché il sistema triadico sopra illustrato dei tribunali *ad hoc* lasciasse poco spazio alle vittime che non godevano dei molti diritti che sono oggi invece previsti dallo Statuto di Roma, e benché le definizioni di *vittima* contenute nei Regolamenti di Procedura e di Prova (d'ora in avanti RPE - *Rules of Procedure and Evidence*) dell'ICTY e dell'ICTR escludessero le cd vittime indirette²⁵, (diversamente da quanto stabilito dalla Statuto e dalle RPE dell'ICC), gli Statuti dei due Tribunali *ad hoc* avevano comunque previsto alcune norme a tal scopo. Si pensi all'istituzione della *Division d'aide aux victimes et aux témoins - Victims and Witnesses Section* - (art. 34 RPE ICTY²⁶) così come alle misure di protezione previste per le vittime ed i testimoni dalle Rules 69-75 le quali includevano, tra le altre cose, la possibilità di testimoniare in udienza. Non erano da meno le Rules 105 e 106 delle RPE di entrambi i Tribunali, le quali individuavano - seppur allo stadio ancora embrionale e con riferimento all'appoggio di Tribunali o autorità competenti nazionali - gli istituti della compensazione e della restituzione (art. 24(3) Statuto ICTY e art. 23(3) Statuto ICTR).

Tuttavia, è bene ricordarlo, lo schema partecipativo in seno alla ICC, diversamente da quello

Yugoslavia, CC/P.I.S./528-E, 13 Settembre 2000, <http://www.un.org/icty/pressreal/tolbe.htm>: "*We note that the term "restorative justice" is a broad term used in a variety of contexts, including as a shorthand reference to programs designed to facilitate victim-offender mediation outside the traditional criminal justice realm. However, we restrict our use of the term in this report to the movement within the criminal justice context that holds mechanisms created to deliver criminal justice should focus on the interests of victims, as opposed to strictly punishing wrongdoers*". Vedi anche AA.VV., *The International Criminal Court: Elements Of Crimes And Rules Of Procedure And Evidence*, Roy S. Lee, Transnational Publishers, 2001: "[t]his new Court has been transformed from an instrument initially designed for punishing individual perpetrators of atrocious crimes to an international court administering restorative justice".

²² Vedi T. Van Boven, *The Position of the Victim in the Statute of the International Criminal Court*, in AA. VV., *Reflections on the International Criminal Court*, 1999: "*The suffering and the plight of victims undoubtedly contributed to the motivation of all the persons and institutions who advocated the establishment of an effective ICC as a reaction against widespread patterns and practices of impunity for the perpetrators of the most serious international crimes*".

²³ Vedi G. Bitti e H. Friman, *Participation of Victims in the Proceedings*, in AA.VV., *supra* nota 21: "*The model for victims' participation thus developed in the [Rome] Statute [...] was seen as an important achievement because the Court's role should not purely be punitive but also restorative*".

²⁴ Vedi E. Haslam, *supra* nota 19: "*It was the failure of [the ad hoc] Tribunals to take the interests of victims sufficiently into account that motivated many NGOs, individuals, and some governments to argue for a new approach that would safeguard the interests of victims at the ICC*". Vedi anche D. Donat-Cattin, *supra* nota 8: "*the inclusion of norms on victims' participation in the Court's proceedings [...] was the result of widespread and strong criticism against the lack of provisions of this kind in the Statutes and Rules of Procedure and Evidence of the ad hoc Tribunals*".

²⁵ Vedi le Rules 2(A) di entrambe le RPE: "[...] *victim: a person against whom a crime over which the Tribunal has jurisdiction has allegedly been committed*".

²⁶ La Rule 34 della RPE dell' ICTY recita: "*Victims and Witnesses Section (A) There shall be set up under the authority of the Registrar a Victims and Witnesses Section consisting of qualified staff to: (i) recommend protective measures for victims and witnesses in accordance with Article 22 of the Statute; and (ii) provide counselling and support for them, in particular in cases of rape and sexual assault*".

dei precedenti Tribunali *ad hoc*, è indipendente da quello risarcitorio, che pure è previsto. Il primo non è presupposto del secondo, giacché la partecipazione è già di per sé una forma di riparazione.

Certamente la partecipazione delle vittime non è la sola funzione della Corte. Ciò che sarebbe opportuno garantire, parallelamente ai diritti dell'imputato e a quelli del Procuratore, dovrebbe essere l'efficienza nonché la durata ragionevole dei procedimenti. Altrettanto auspicabile risulta, in egual misura, il rispetto del principio di parità delle armi tra Accusa e Difesa ("*equality of arms*"). Sebbene "[*the Rome*] *Statute reflects the thesis that the right of the victims to participate in the trial is too fundamental to be sacrificed to mere 'logistical difficulties'*"²⁷, è stato altresì considerato necessario "*to devise a realistic system that would give satisfaction to those who had suffered harm without jeopardizing the ability of the Court to proceed against those who had committed the crimes*"²⁸. Non a caso fu proprio il rischio che la partecipazione di numerose vittime avrebbe comportato nei confronti dell'efficienza e della rapidità dei procedimenti il motivo per il quale i Tribunali *ad hoc* non furono favorevoli all'inserimento di questo istituto nei loro sistemi processualpenalistici.

Quello che la Corte adotta è un sistema non privo di lacune ed incertezze interpretative: sebbene alla vittima siano riconosciuti significativi diritti, quali quelli d'intervento e partecipazione nel rito, di protezione, sostegno ed informazione fino alla previsione di una vera e propria riparazione del danno sofferto, né lo Statuto né il Regolamento di Procedura e di Prova definiscono nei minimi particolari in cosa consista tale partecipazione, e nemmeno definiscono come questa, *de facto*, si possa conciliare con i diritti dell'imputato e le garanzie di un processo "*fair and impartial*". Non sembra chiaro nemmeno come il ruolo della vittima possa integrarsi sinergicamente con un sistema ancora fortemente dualistico, incentrato sulle due figure del Procuratore e della Difesa né come, nella prospettiva di un altissimo numero di vittime di crimini "*within the jurisdiction of the Court*", si possa garantire un processo giusto, imparziale, rapido in grado di consentire a tutti di partecipare.

Ad una essenziale previsione regolamentare della questione riguardante le vittime, spesso manchevole e passibile di molteplici interpretazioni, si aggiungono numerose difficoltà di tipo pratico, che la Corte ha affrontato e continua ad affrontare, consistenti essenzialmente nel coniugare con equilibrio le istanze e i diritti delle vittime stesse, spesso numerosissime, con i diritti dell'imputato (e della sua Difesa) e con le necessità e prerogative del Procuratore nell'ambito della conduzione delle indagini. Ben poco è espressamente previsto in merito all'istituto della partecipazione delle vittime, e tutto o quasi è da "inventare". A tal fine sono di grande (e probabilmente unico) aiuto: la giurisprudenza delle Camere, le repliche e le osservazioni dei vari

²⁷ Vedi D. Donat-Cattin, *supra* nota 8.

²⁸ Vedi S. Fernandez de Gurmendi, *Definition of Victims and General Principle*, in AA.VV., *supra* nota 21.

soggetti attivi all'interno del procedimento (cioè l'Ufficio del Procuratore, i Rappresentanti Legali delle vittime, gli Uffici di Assistenza Legale per la Difesa o per le vittime), ecc...

Tuttavia, tale pericolo può essere limitato grazie ad un attento studio e ad una ragionevole, rigorosa e sistematica interpretazione delle norme riguardanti il ruolo della vittima ed il suo rapporto con gli attori del procedimento dinnanzi alla ICC. Basti pensare a quante volte compaiono, nello Statuto e nel Regolamento di Procedura e di Prova, il concetto di "*fair and impartial trial*" e di "*consistency with the rights of the accused*", nonché il principio di "*equality of arms*", ecc. Lo stesso art. 68(3), cardine del diritto di partecipazione delle vittime, prevede espressamente che esso abbia luogo "*at stages of the proceedings determined to be appropriate by the Court and in a manner which is not prejudicial to or inconsistent with the rights of the accused and a fair and impartial trial*". Quindi l'obiettivo che dovrebbe reggere il sistema partecipativo delle vittime e, soprattutto, le decisioni delle Camere, dovrebbe essere quello non già di limitare la stessa partecipazione, ma piuttosto di individuarne i confini in termini di tempo e modalità. Solo così l'equilibrio, tra quelle che sono le istanze e i diritti delle vittime, tra quelli che sono i diritti della Difesa e le potestà e prerogative del Procuratore nel rispetto dei principi processualpenalistici, può essere raggiunto.

Molteplici ed articolati sono, ad avviso di chi scrive, gli argomenti a favore della partecipazione delle vittime, ma ancor più numerosi appaiono, secondo certa dottrina, quelli contrari. Anzi, diversamente da quanto saremmo propensi a credere, la partecipazione delle vittime, nella maggior parte dei casi, non è auspicata dagli autori più autorevoli in materia. Le ragioni sono molteplici. Ad esempio la difficoltà di coniugare tale istituto con i diritti dell'Accusa e della Difesa, la difficoltà di prendere in esame un numero incredibilmente alto di richieste di partecipazione dato il numero di vittime potenzialmente elevatissimo e di dover far i conti con lo scetticismo (di derivazione più che altro anglosassone) dovuto alla possibilità di veder scendere in campo un terzo soggetto - una parte? una parte civile? un partecipante? -. E l'elenco potrebbe continuare.

Pertanto è bene non ritenere le maglie della partecipazione delle vittime estensibili all'infinito; sono gli stessi testi dello Statuto e del Regolamento a prevederne espressamente i limiti, a favore dei diritti concorrenti dell'imputato e del Procuratore. Ciò nondimeno, è necessario salvaguardare tale nuovo istituto coniugando fra loro i diversi interessi di ciascun soggetto implicato nel procedimento: quelli numerosissimi delle vittime, quello dell'imputato ad essere sottoposto ad un processo giusto e rapido, quelli del Procuratore, quello dei testimoni a ricevere protezione con quello della comunità internazionale e degli Stati Parti ad ottenere giustizia.

In un contesto di ambiguità dello Statuto della ICC, di scarsa chiarezza per quanto riguarda il modello procedurale, nonché di carenza di disposizioni nette nel Regolamento di Procedura e di Prova, i Giudici sono gli unici responsabili della ricerca di una modalità equilibrata che consenta il giusto spazio a ciascuno dei suddetti soggetti.